FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.

SEDE LEGALE VIA INGHILTERRA N. 67, GROSSETO
NUMERO REGISTRO DELLE IMPRESE E C.F. 01101980538
CAPITALE SOCIALE EURO 1.342.796,00 int. vers.

Grosseto 31/08/2023

Egr. Sig.
Giorgio MENSI

ACCETTAZIONE NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il sottoscritto Giorgio Mensi nato a , il Codice Fiscale
residente a

P.E.C.

Mail

accetta la nomina di Revisore Legale dei Conti delle Farmacie Comunali Riunite S.p.A, così come deliberato in data 31/08/2023 dall'assemblea dei soci non sussistendo a suo carico condizioni di ineleggibilità.
Dichiara inoltre di non trovarsi in nessun dei casi di incompatibilità previsti dalle seguenti norme di legge: art. 2399 c. 1 lett. b) e c) c.c.; art 2417 c.c., art. 3 DPR. 136/75.
Il sottoscritto dichiara non ricoprire incarichi di amministratore, componente il collegio sindacale o revisore in altre società.

Allega copia documento di identità.

Grosseto, 31 Agosto 2023

Firma per accettazione

Dott. Giorgio Mensi

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**MENSI, GIORGIO**
Indirizzo	***omissis***
Telefono mobile	***omissis***
Telefono	***omissis***
Fax	***omissis***
Contatto Skype	***omissis***
E-mail	***omissis***
Codice Fiscale	***omissis***
Nazionalità	**Italiana**
Data di nascita	***OMISSIS***

ESPERIENZA LAVORATIVA

inizio attività lavorativa: 2000

• Date (da – a)	**Giugno 2000 – Dicembre 2000**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio dott. Roberto Tedeschi, via S. Marta n. 15 Milano
• Tipo di azienda o settore	Consulenze ad Istituti di credito ed Intermediari finanziari – Consulenze Tecniche per il Tribunale di Milano
• Tipo di impiego	Collaborazione a progetto
• Principali mansioni e responsabilità	• Consulenza tecnica di parte nel contenzioso Banca di livello nazionale e clientela privata • Predisposizione e stesura di mansionari e manuali procedurali quali "check list" per SIM, SGR e SICAV sul controllo interno ed *internal audit* • Studi di fattibilità costituende SGR, SIM
• Date (da – a)	**Settembre 2000 – Dicembre 2000**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Euroconsult Sim s.p.a in amministrazione straordinaria - Milano
• Tipo di azienda o settore	Società di intermediazione mobiliare (SIM) – Intermediario finanziario
• Tipo di impiego	Collaboratore dell'Amministratore Straordinario dott. Roberto Tedeschi.
• Principali mansioni e responsabilità	• Verifica e controllo della contabilità aziendale • Controllo contratti promotori finanziari • Verifica situazione finanziaria
• Date (da – a)	**Agosto 2001 – Novembre 2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	SIMCASSE S.p.a. – Milano –
• Tipo di azienda o settore	Società di intermediazione mobiliare (SIM) – Intermediario finanziario
• Tipo di impiego	Consulente - In collaborazione con dott. Roberto Tedeschi, avv. Mario Brancadoro, dott.ssa

	Floreana Saldarini
• Principali mansioni e responsabilità	• *Due Diligence* finalizzata alla messa in liquidazione della società. L'attività è consistita nel controllo dei conti, dei contratti del personale dipendente, dei contratti con la clientela, nel controllo delle posizioni a rischio, sia della clientela che delle controparti, nella possibilità di ristrutturazione del debito.
• Date (da – a)	**Novembre 2002 – Febbraio 2003**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	San Giovanni Sim s.p.a. del dott. Brunetto Mancini & C. in amministrazione straordinaria – Via Tornabuoni Firenze
• Tipo di azienda o settore	Società di intermediazione mobiliare (SIM) – Intermediario finanziario
• Tipo di impiego	Collaboratore dell'Amministratore Straordinario dott. Roberto Tedeschi.
• Principali mansioni e responsabilità	• Ricostruzione extra contabile posizioni clientela privata; • Controllo ordini ed eseguiti sui mercati regolamentati borsistici; • Controllo corrispondenza tra strumenti finanziari di proprietà della clientela privata e Monte titoli – Riconciliazioni bancarie.
• Date (da – a)	**Dicembre 2002 – Gennaio 2003**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Banca di Credito Cooperativo di Pistoia in amministrazione straordinaria.
• Tipo di azienda o settore	Istituto di credito
• Tipo di impiego	Consulente dell'amministratore straordinario dott. Giangrande – In collaborazione con la dott.ssa Floreana Saldarini
• Principali mansioni e responsabilità	• Verifica e controllo della contabilità aziendale ai fini della redazione del bilancio d'esercizio
• Date (da – a)	**Marzo 2003 – Oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	San Giovanni Sim s.p.a. del dott. Brunetto Mancini & C. in liquidazione coatta amministrativa – Via Tornabuoni Firenze
• Tipo di azienda o settore	Società di intermediazione mobiliare (SIM) – intermediario finanziario
• Tipo di impiego	Coadiutore, nominato da Banca d'Italia, del Liquidatore avv. Vittorio Donato Gesmundo –
• Principali mansioni e responsabilità	• Realizzo attivo societario • Redazione massa passiva • Redazione ed esecuzione piano di restituzione parziale – Liquidazione portafoglio titoli • Predisposizione documenti e pezze d'appoggio alle opposizioni allo stato passivo • Azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, organi di controllo interno ed esterno • Contabilità aziendale • Rapporti con Amministrazione finanziaria • Rapporti con Fondo Nazionale di Garanzia per tutela risparmiatori danneggiati
• Date (da – a)	**Maggio 2004 – Dicembre 2004**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Olivares Immobiliare1998 s.r.l., società uni personale della Banca di Credito Cooperativo di Capranica e Bassano Romano (Roma)
• Tipo di azienda o settore	Società immobiliare e di costruzioni generali di edifici
• Tipo di impiego	Liquidatore unico
• Principali mansioni e responsabilità	• Realizzo attivo societario; • Chiusura posizioni aperte con creditori e fornitori, rapporti con istituti di credito; • Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto; • Dichiarazioni Fiscali
• Date (da – a)	**Maggio 2005 - Oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio dott. Mensi Giorgio - Studio Associato Tributario Mensi & Mensi - M & M srl Piazza Alfonso La Marmora n. 10 Grosseto
• Tipo di azienda o settore	Dottore Commercialista - Revisore contabile – Centro elaborazione dati

• Tipo di impiego	Libero professionista – In associazione con il dott. Federico Mensi
• Principali mansioni e responsabilità	• Operazioni straordinarie tra cui conferimenti, cessioni, trasformazioni, scissioni e liquidazioni di società • Consulenza fiscale e tributaria • Bilanci d'esercizio - Dichiarazioni Fiscali • Redazione *Business Plan* • Ristrutturazioni debitorie • Contenzioso tributario • Ricerca di finanziamenti, stesura progetti di investimento e richiesta contributi pubblici • contabilità e fatturazione elettronica
• Date (da – a)	**Giugno 2005 - Oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cooperativa Edilizia Rosellana s.r.a r.l.
• Tipo di azienda o settore	Cooperativa edile
• Tipo di impiego	Consigliere del CDA – Presidente del CDA dal 2005 al 2014
• Principali mansioni e responsabilità	• Rapporti con Comune di Castiglione della Pescaia • Rapporti con consorzio opere di urbanizzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	**1995 -2001**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli studi di Siena
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Economia micro e macro, Economia aziendale e Ragioneria, Diritto commerciale, bancario e degli intermediari finanziari.
• Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio
• Date (da – a)	**1999**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	University of Reading (UK)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Marketing, Computing for Manager, Economics of development, Management Accounting, Maths for Economics
• Qualifica conseguita	Borsa di studio Erasmus
• Date (da – a)	**2001-2004**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Tirocinio propedeutico alla professione di Dottore Commercialista
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto commerciale, privato, fallimentare, tributario, Ragioneria ed economia aziendale, leggi fiscali e normative di riferimento tributario
• Qualifica conseguita	Dottore Commercialista e Revisore Contabile
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Abilitazione esercizio della professione
• Date (da – a)	**2007**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Banca Esperia – Private Banking di Mediobanca - Mediolanum
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Passaggio generazionale delle imprese e strutture di controllo delle società

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUA	

	INGLESE	**FRANCESE**
• Capacità di lettura	Ottimo	buono
• Capacità di scrittura	Buono	scolastico
• Capacità di espressione orale	Ottimo	scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	UTILIZZO PROGRAMMI PACCHETTO MICROSOFT WINDOWS – OFFICE PROGRAMMI GESTIONALI VARI: TEAMSYSTEM, AS 400, JAZZSTAR
CAPACITÀ E COMPETENZE VARIE	DAL OTTOBRE 2006 A DICEMBRE 2008 DIRIGENTE SPORTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA CULTURALE PUNTA ALA FOOTBALL CLUB. NEL 2007 CONSEGUITO BREVETTO SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della D. Lgs 196/2003

AL COMUNE DI GROSSETO

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/ INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013

PER LA INDICAZIONE IN QUALITA' DI REVISORE LEGALE
DI FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A. DA PARTE DEL SINDACO

Il sottoscritto Giorgio Mensi nato a omissis prov. omissis il omissis residente in omissis prov. omissis, omissis,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè della possibilità che vengano effettuati controlli sulla veridicità delle medesime da parte dell'Amministrazione del Comune di Grosseto ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., con decadenza immediata dai benefici del provvedimento di designazione in oggetto per mendacio e, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, con inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni, informato altresì delle disposizioni vigenti recate dai: - D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico Enti Locali"*, - D. Lgs n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di incornferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50 della Legge n. 190/2012"*, - D. Lgs. n. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e del fatto che i dati saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Pubblica Amministrazione

DICHIARA:

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, non sussistono alla data odierna per il dichiarante condizioni di inferibilità/incompatibilità avuto specifico riguardo a quanto previsto nelle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 per il presente incarico (come segue da normativa riportata in calce *) in quanto

- non sussistono motivi di conflitto con il Comune di Grosseto e con l'ente in oggetto, come portatore di interessi propri o di terzi;
- non svolge attività professionale in proprio regolata o finanziata dalla amministrazione del Comune di Grosseto o dall'ente o società presso cui si va a ricoprire l'incarico (art. 9 Dlgs 39/2013);

□ di trovarsi ☒ non trovarsi, nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 del D.lgs. nr. 39/2013;
□ di trovarsi ☒ non trovarsi, nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.lgs. nr. 39/2013;
□ di trovarsi ☒ non trovarsi, nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.lgs. nr. 39/2013;
□ di trovarsi ☒ non trovarsi, nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.lgs. nr. 39/2013;
□ di trovarsi ☒ non trovarsi, nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.lgs. nr. 39/2013;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 ed a presentare **dichiarazione annuale sull'insussistenza delle cause di incompatibilità sopra elencate;**

_☒ _ di **non** svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione oltre a quello in oggetto

_____ ***oppure*** di svolgere i seguenti incarichi in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione come segue

Soggetto che ha conferito l'incarico/carica	incarico/carica	Durata dal/al

- di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al Capo I Titolo II Libro II codice penale;

- □ *di avere* ☒ *non avere ricoperto incarichi analoghi in enti o società che nei precedenti cinque anni dalla* accettazione della designazione abbiano chiuso in perdita per almeno tre esercizi consecutivi, ai sensi del comma 734 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296;

□ di trovarsi ☒ non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001, decreto legislativo che detta disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

DICHIARA inoltre

- di essere a conoscenza di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 115 del 30/11/2021 in merito alla nomina e designazione dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni del Comune medesimo e alla loro revoca;
- di essere a conoscenza ed impegnarsi:

1) al rispetto di quanto Codice di comportamento del Comune di Grosseto approvato con deliberazione G.C. N° 512 del 29/12/2022;
2) a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 relativamente agli obblighi di trasparenza, nei modi e termini di applicazione al proprio incarico/carica.

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente e delle successive dichiarazioni sul sito web del Comune di Grosseto in Amministrazione Trasparente e dell'ente in oggetto nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Grosseto, 24/07/2023

Firmato del dichiarante in originale

(firmato agli atti d'ufficio)

(con allegata copia documento d'identità)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, con copia documento di identità in atti in presenza del dipendente addetto (se il dichiarante reca la dichiarazione a mano)

_____

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

Estratto D.lgs. nr. 39/2013
**Art.7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*
1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Capo V - Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Capo VI - Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art.11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art.12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il

mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art.13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 53 D.lgs 165/01 Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che

pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura,dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.